ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIAEE AL C.C.N.L. 21/4/1963 PER IL PERSONALE STAGIONALE - XVVENTIZIO E GIORNALIERO - DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E AGRUMI DELLA PROVINCIA DI MODENA.

Il gionp 30 Settembre 1965, presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del Direttore Dott. EDVIRO MIGLIA, assistito dal 1º Segretario Dott. LEONIDA FALGHERA,

tra

il Sindacato Gressisti Esportatori Ortofrutticoli dell'Associazione Commercianti della Provincia di Modena, rappresentato dal Sig. Cav. FERDINANDO TONELLI, assistito dal Geom. DANTE REBUTTINI;

la Camera del Lavoro- FILCAMS-SILAS - rappresentata dalla Sig. MARIA GUERRA, assistita dal Sig. ANGELO PRANDINI

l'Unione Sindacale Provinciale - FISASCAT - CISLO rappresentata dall'Sig. MARINO PIZZIRANI, assistito dal Sig. TRENTI OTTAVIO;

l'Unione Italiana del Lavoro - UIDATCA - rappresentata dal SIG. FRANCO DIEGOLI;

si è stipulato il presente Contratto coll. prov. di Lavoro, integrativo al Contratto Nazionale 21/4/1963, per il personale stagionale avventizio e giornaliere dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli e agrumi.

ART. 1 - PERSONALE FISSO

Per il personale fisso, impiegatizio e non, vale il Contratto delle Aziende commercili in genere.

ART. 2 - PERSONALE IMPIEGATIZIO STAGIONALE

Per quanto riguarda il personale stagionale maschile e femminile con mansioni impiegatizie assunto temporaneamente dalle Aziende in rela zione ai cicli stagionali di lavoro, si fa riferimento alle tariffe del contratto vigente per le zziende commercili in genere.

A detto personale devono essere inoltre corrisposta l'indennità del 21% sulle retribuzione globale ordinaria, per i titoli di cui all'art. 37 del C.C.N.L. 21.4.1963.

ART. 3 - RETRIBUZIONI

La paga oraria del personale operaio in vigore dal 1°.10.1965 costituita da paga base, caropane, indennità di contingenza comprensiva
dei 2 punti di aumento scattati il 1°/8/1965; più l'importo del 21 %
di cui al successivo art. 4, arrotondato in base all'art. 11 del
presente accordo - è fissata come segue: -

./.

QUALIFICHE	PAGA BASE E CONTINGENZA	IMPORTO	TOTALE ARROTONDATO	
TABELLA A. GRUPPO Sottogruppi:	A			
1°	271,08 261,16 252,90 245,46 238,85	63,00 56,92 54,84 53,10 51,54 50,15	363 328 316 306 297 289	
Sottogruppo : 10	; 363,64 ; 363,64 ; 349,59 ; 343,81 ; 338,01 ; 310,75 ; 278,51	76,36 27,96 72,20 70,98 65,25 \$8,49	440 423 416 409 376 337	

In base all'accordo stipulato presso l'Ufficio Prov. del Lavoro in data 24.9.1965, le retribuzioni di cui sopra sono state aumentate di £. 7 orarie a decorrere dal 10.1965.

Un ulteriore aumento di £. 5 orarie sulle tabelle salarili in vigo re alla data del 14.2.1966, avrà decorrenza dal 15.2.1966, come previsto dal precitato Accordo 24.9.1965.

Tutto il personale, escluso quello compreso nei gruppi A) e B), non potrà avere una retribuzione inferiore a quella corrisposta al persona le fisso di pari mansioni del settore commercio, maggiorata del 21%/

Per i giovani inferiori agli anni 17, di prima assunzione nel set tore, la sola paga tabellare del gruppo A. sottogruppo 7° va ridotta del 13% sino al 6° mese di anzianità maturato in uho o più aziende del settore.

Dopo il 6° mese di anzianità, il lavoratore verrà assegnato con pa ga piena al sottogruppo comprendente la mansione effettivamente svolta.

ART. 4 - INDENNITA' SOSTITUTIVA PER ISTITUTI CONTRATTUALI

Le paghe tabellari conglobate di cui l'art. 3 dovranno essere mag giorate del 21% per gli istituti pr\(\frac{1}{2}\) visti dell'art. 37 del C.C.N.L. 21.4.1963. Detta maggiorazione è soggetta ai contributi previdenziali ed assicurativi solo per gli 8/21mi. ART. 5 - LAVORO IN CELLE FRIGORIFERE

Il personale adibito a lavori di facchinaggio e stivaggio nell'in terno delle celle frigorifere verrà corrisposta una maggiorazione del

./.

13% sulla intera paga oraria, per le ore effettuate nelle celle stesse e purchè detto lavoro abbia durata continuativa di almeno un'ora.

ART. 6 - ORAIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro nel periodo 1º Giugno - 30 Settembre può essere prolungato fino a 10 ore giornaliere o 60 settimanali per le lavoratrici e per il personale indicato nell'art. 14 del C.C.N.L. 21.4.1963.

Nel suddetto periodo la nona e decima ora saranno retributte con paga base, contingenza, caropane, maggiorazione del 25%, in più una ulteriore maggiorazione di £. 10 orarie.

ART. 7 - LAVORO STRAORDINARIO

A modifica dell'art. 19 del C.C.N.L. 21.4.1963 la percentuale di maggiorazione per le ore di lavoro straordinario feriale oltre le 8 ore giornaliere, esclusi i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre è fissata nella misura del 25%.

Per i mesi suelencati la maggiorazione del 25% per lavoro straordin nario verrà applicata dell'undicesima ora in poi.

ART. 8 - INDENNITA' DI TRASFERTA

La ditta ha facoltà di inviare il personale in missione tempora nea fuori del Comune di residenza

In tal caso, al personale, deve essere garantito: viaggio, vitto ed alloggio gratuiti, nonchè una indennità di trasferta pari al 20% della paga globale giornaliera di fatto indicata negli art. 3, 4 e 7, quando non vi sia prenottamento e del 30% in caso di prenottamento.

Quanto sopra è comprensivo di eventuale lavoro straordinario.

ART. 9 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

La corresponsione debbono essere corrisposte, agli aventi diritto con busta paga, per i periodi superiori ai 15 giorni.

ART. 10 ASSESNI FAMILIARI

A tutto il personale avente diritto, dovranno essere corrisoposti gli assegni familiari, nella misura prevista per i lavoratori del commercio.

ART. 11 - SCALA MOBILE

A parziale modifica ded 6° capoverso dell'art. 30 del C.C.N.L. 21.4.1963, lo scatto di scala mobile in più d in meno sarà calcola to separatamente nella misura dell'1% per ciascun punto, sia sulla pa ga tabellare di cui all'art. 3, sha sull'importo in cifra della maggio razione del 21% per isittuti contrattuali di cui all'art. 4, arroton dando il risultato finale alla lira superiore.

ART. 12 - RIPOSO SETTIMANALE

In deroga al 1º comma dell'art. 20 del C.C.N.L. 21.4.1963, il per sonale fruirà del riposo settimanale esclusivamente nella giornata

domenicale.

Il personale stesso ha inoltre la facoltà di astenersi dal lavoro nel pomeriggio del sabato.

ART. 13 - LAVORATORI DISCONTINUI

Con riferimento all'art. 15 del C.C.N.L. 21.4.1963, si precisa che sono considerati "discontinui" quei lavoratori che svolgono solo man sioni, disgiunte o contemporanee, previste nell'ambito ristretto di ciascna lettera da a) a g). (Es. solo fattorino, solo custode e fatto rino contemporaneamente)?

ART. 14 - CONTROVERSIE

Le controversie individuali e plurime devono essere sottoposte allo esame delle Organizzazioni contraenti interessate, per un tentativo di conciliazione.

In caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorità Giuduiziaria, le controversie stesse dovranno essere demandate all'Officio Prov. del lavoro e della M.O., per un ulteriore esperimento conciliativo.

ART. 15 - DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto decorre dal 19/10/1965 e scadrà bl 1/0/5/1967. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno se tre me si prima della sua scadenza non verra disdetto da una delle parti contr a enti a mezzo lettera con R.R..

Letto, approvato e sottoscritto.

p. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI

p. LA C.I.S.L.

p: LA CAMERA CONF. DEL LAVORO

p. LA U.I.L.

p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.O.